



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)”

Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 25 febbraio 2020. Reg. Gen. 783

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Sonia Palmeri
Pervenuto tramite PEC ed acquisito al protocollo il 2 marzo 2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto

VISTO l'articolo 45 del Regolamento interno

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per il parere

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

**D'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**

Schema di regolamento recante: “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)”

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 22
(Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione)
1. La Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione predispone l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti universitari al fine di assicurarne il diritto allo studio. Svolge il controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di innovazione. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di innovazione. Coordina e predispone i programmi regionali in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.”;
 - b) all'art. 29, è aggiunta la seguente lettera: “*gbis*) Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale.”;
 - c) dopo l'articolo 33 - quater, è aggiunto il seguente:

“Art. 33 quinquies
(Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale)
1. L'Ufficio speciale, in qualità di responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, garantisce il supporto e/o l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione regionale in coerenza con quanto definito all'art. 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Pianifica lo sviluppo digitale dell'ente e del territorio regionale, ne supporta e/o attua le azioni per l'implementazione e garantisce la governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione delle infrastrutture digitali, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica. Definisce e attua le politiche regionali sullo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio. Al fine di facilitare il processo di transizione al digitale e garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione e crescita nazionali, assicura il coordinamento delle strutture amministrative regionali, cura i rapporti con le competenti pubbliche amministrazioni nei processi di attuazione dell'agenda digitale italiana, assicura il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e degli stakeholders di riferimento. Coordina e promuove le politiche di e-government e delle comunità intelligenti, in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali. Promuove ed attua una visione complessiva del patrimonio pubblico informativo basata su un processo di integrazione e condivisione delle informazioni.”.
2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, mediante soppressione, con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 12/2011, di strutture dirigenziali equivalenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.